

**MEMO sul punto 5 OdG Conferenza 29 aprile 2013**

Comunicazioni e decisioni in merito alla richiesta  
della Procura Regionale della Corte dei Conti dell'8 aprile 2013 prot. V2007/01267/PCC  
relativa alla convenzione interferenza Peschiera ATO2 /ATO3.

o o o

La Procura Regionale della Corte dei Conti con lettera del'8 aprile 2013 prot. 5786-08 (**all. 1**) ha chiesto ad ACEA ATO 2 una dettagliata relazione sulla vicenda dell'interferenza Peschiera – Capore tra l'ATO 2 Roma e l'ATO 3 Rieti.

La questione è stata esaminata più volte dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Roma: Delibera del 5 dicembre 2008 n. 7/08, comunicazioni alla Conferenza del 5 luglio 2010 e Delibera del 17 aprile 2012 n. 1/12.

Di seguito è ricostruita la vicenda prendendo come punto di riferimento la Delibera della Conferenza n. 1/12 (per esaminarne il contenuto e gli allegati si rimanda al sito internet della Segreteria).

L'art. 7 della Legge Regionale del Lazio del 22 gennaio 1996 dispone che *“Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate”*.

L'art. 5bis della Convenzione di Gestione dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma del 6 agosto 2002 prevede: *“Come specificato nel Piano, il S.I.I. dell'ATO 2 interferisce con gli ATO di Viterbo (ATO 1), di Rieti (ATO 3), di Latina (ATO 4) e di Frosinone (ATO 5) e con aree della Regione Abruzzo, il Gestore pertanto si impegna al rispetto delle previsioni delle convenzioni che saranno definite ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 6/96, con conseguente inserimento dei relativi costi in tariffa”*.

La Giunta della Regione Lazio con Delibera del 21 dicembre 2006 n. 936 ha adottato uno schema di convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore.

Lo schema di convenzione a suo tempo approvato dalla Giunta aveva ed ha dei punti critici che ne hanno ostacolato la sottoscrizione:

- l'entità dei canoni da pagare all'ATO di Rieti;
- la mancanza di una disposizione che preveda il pagamento del canone da parte di ACEA ATO 2 solo dopo il suo riconoscimento nella tariffa del S.I.I.;
- la subordinazione dell'efficacia della convenzione al rilascio della concessione di derivazione di acqua delle sorgenti del Peschiera (art. 12 dello schema di Convenzione) in fase di rinnovo ormai da più di dieci anni;
- la legittimità dell'articolo 9-bis che prevede che solo il 45% del canone sia utilizzato dall'ATO3 per investimenti del S.I.I. o per moderare la tariffa nel proprio ambito.

Pertanto è iniziata una discussione tra le Province di Roma e Rieti che ha comportato anche una messa in mora nel dicembre 2011 del Presidente della Provincia di Roma per il mancato ristoro di 73 milioni di euro alla Provincia di Rieti a causa della mancata adozione della convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Capore con l'ATO 3 Rieti.

A questo proposito si veda la lettera (**all. 2**) che il Presidente Zingaretti dovrebbe aver inviato alla Corte dei Conti il 21 marzo 2012 (La STO dispone solo della bozza della lettera che è stata sottoposta alla firma del Presidente).

Lo stato dell'arte della questione alla data del 17 aprile 2012 n. 1/12 è sintetizzato nella Delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 e nei suoi allegati in cui la Conferenza, tra l'altro, ha:

- approvato un aggiornamento dello schema di “Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore” già approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 936/2006;
- dato mandato al Presidente della Provincia di inviare lo schema di Convenzione approvato alla Giunta della Regione Lazio per la sua definitiva approvazione prima della sottoscrizione a condizione di una congrua riduzione del contributo particolarmente oneroso in carico ai cittadini dei Comuni dell'ATO 2.

Si fa presente che qualsiasi modifica allo schema di Convenzione deve essere approvato dalla Giunta Regionale; a questo proposito si veda il parere redatto dallo Studio Legale Vona (**all. 3**).

Inoltre la Conferenza dei Sindaci con l'altra Delibera del 17 aprile 2012 n. 7/12 ha approvato la nuova tariffa media del 2012 - 2032 in cui a partire dal 2013 era inserito l'accantonamento di una quota parte del nuovo canone ipotizzato nel nuovo schema di convenzione pari al 30% del canone risultante:

**Accantonamento inserito nella tariffa approvata dalla C. dei S. del 17 aprile 2012**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
inflaz. programmata a base 2009	1,50% 1,046	1,50% 1,054	1,50% 1,061	1,50% 1,069	1,50% 1,077	1,50% 1,085	1,50% 1,094
canone	€ 0	€ 8.000.000	€ 8.000.000	€ 8.000.000	€ 8.000.000	€ 8.000.000	€ 8.000.000
rimborso canoni anni precedenti	€ 0	€ 3.632.826	€ 3.632.826	€ 3.632.826	€ 3.632.826	€ 3.632.826	€ 3.632.826
sommano	€ 0	€ 11.632.826	€ 11.632.826	€ 11.632.826	€ 11.632.826	€ 11.632.826	€ 11.632.826
<b>NUOVO CANONE</b>	<b>€0</b>	<b>€12.255.426</b>	<b>€12.347.342</b>	<b>€12.439.947</b>	<b>€12.533.246</b>	<b>€12.627.246</b>	<b>€12.721.950</b>
quota parte canone inserito in tariffa	€ 0	€ 3.676.628	€ 3.704.203	€ 3.731.984	€ 3.759.974	€ 3.788.174	€ 3.816.585

A far data dal 6 dicembre 2011 la competenza sulla predisposizione della metodologia tariffaria e sulla approvazione delle tariffe è stata posta in capo all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).

La Deliberazione AEEG del 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/idr ha definito il nuovo Metodo Tariffario a cui ci si deve attenere nella predisposizione della tariffa.

Questa metodologia impone per il 2012 e il 2013 una tariffa che si basa sui costi sostenuti nel 2011 dal gestore, costi che non contengono gli accantonamenti che la vecchia tariffa prevedeva solo dal 2012.

Quindi ad oggi non esistono in tariffa accantonamenti relativi all'interferenza Peschiera – Capore.

Per il futuro l'AEEG potrebbe imporre vincoli o limitazioni all'inserimento dei costi in tariffa relativi a questa interferenza.

### **Fatti accaduti dopo la Conferenza dei Sindaci del 17 aprile 2012**

La STO invia la lettera prot. 188-12 all'Assessore delle Politiche del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Roma ricordando le decisioni contenute nella Delibera 1/12 della Conferenza ed allegando una bozza di lettera da inviare al Presidente della Regione Lazio.

Il 3 luglio 2012 la Provincia di Rieti diffida la Provincia di Roma a sottoscrivere la Convenzione di Gestione dell'Interferenza idraulica del sistema Acquedotto Peschiera-Capore così come adottata dalla Regione Lazio con Delibera della Giunta Regionale n.936/2006.

La Regione Lazio con lettera prot. 298229 del 6 luglio 2012 chiede una relazione sulle vicende che la STO invia con lettera prot. 249-12 dell'11 luglio 2012.

La Provincia di Rieti il 10 luglio ricorre al TAR del Lazio contro la Provincia di Roma per l'annullamento della Delibera 1/12 della Conferenza dei Sindaci del 17 aprile 2012. Il ricorso non è ancora stato discusso.

La STO invia all'Assessore dell'Ambiente della Provincia di Roma con lettera prot. 251-12 del 12 luglio 2012 la diffida al ricorso della Provincia di Rieti.

Il 24 luglio 2012 la STO partecipa ad una riunione sull'argomento in oggetto presso l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio in cui era presente il Presidente della Provincia di Rieti.

Il 30 luglio la STO invia una simulazione tariffaria all'attenzione dell'Assessore Civita con le ipotesi proposte dal Presidente della Provincia di Rieti nell'incontro della settimana precedente.

Il 5 settembre il Presidente della Regione Lazio invia una lettera al Presidente Nicola Zingaretti con in allegato una nota dell'Assessore Regionale all'ambiente i cui comunica l'intenzione di procedere con le iniziative necessarie a superare lo stallo venutosi a creare.

Il 7 settembre perviene la lettera prot.1729 del 10/08/2012 dell'Assessore Regionale all'Ambiente al Presidente dell'ATO2 in cui si comunica l'apertura di un tavolo sulla questione.

**Segreteria Tecnico Operativa**  
**CONFERENZA DEI SINDACI**  
**ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

---

L'Avvocato Cardi in data 14 settembre 2012 redige per conto della Segreteria un parere concernente l'esame e la valutazione del ricorso proposto dalla Provincia di Rieti dinanzi al TAR del Lazio (**all. 4**).

La Segreteria con lettera prot.302-12 del 21 settembre 2012 invia all'Assessore all'Ambiente della Provincia di Roma una ipotesi di nuovo canone per l'interferenza interambito.

Nell'ottobre 2012 i Comuni di Fiamignano, Petrella Salto e Pescorocchiano diffidano la Provincia di Roma a pagare al Comune quanto secondo loro dovuto.

La Segreteria con e-mail del 20 novembre invia all'Avvocatura della Provincia di Roma una bozza di lettera da inoltrare a questi tre Comuni.

**COSA FARE**


**ipotesi A**

- chiedere all'AEEG un parere sull'inserimento in tariffa dei costi connessi con la Convenzione di interferenza così come approvato dalla G.R. con Deliberazione 936/2006;
- chiedere alla Regione Lazio l'apertura di un tavolo per apportare le modifiche al testo convenzionale del 2006 che fossero ritenute necessarie e per definire le attività necessarie per arrivare alla attivazione delle Convenzioni;
- adottare le decisioni della Regione Lazio.

**ipotesi B**

- adottare lo schema di convenzione di cui alla deliberazione di G.R. 936/2006 e rimandare ad un momento successivo l'esame delle criticità connesse a quanto oggi contenuto nella convenzione (**all.5**).

Roma, 18 aprile 2013

**Il Dirigente Responsabile**  
**Dot. Ing. Alessandro Piotti**  


**ALLEGATI:**

- 1) lettera del Servizio 1 della Provincia di Roma del 12 aprile 2013 prot. 52235 con allegata la lettera della Procura Regionale della Corte dei Conti dell'8 aprile 2013 prot. V2007/01267/PCC;
- 2) bozza della lettera predisposta per la Procura della Corte dei Conti a firma del Presidente della Provincia nel marzo 2012;
- 3) parere redatto dallo Studio Legale Vona il 28 febbraio 2012;
- 4) parere concernente l'esame e la valutazione del ricorso proposto dalla Provincia di Rieti dinanzi al TAR del Lazio dell'avv. M. Cardi del 14 settembre 2012;
- 5) bozza di una possibile Delibera della Conferenza dei Sindaci per l'approvazione dello schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale 936/2006.



PROVINCIA  
DI ROMA

Amministrazione Centrale  
Servizio 1

La Dirigente

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

PROT. 609 - 13

Del 15-04-2013

*LP*

A.O.O. Provincia di Roma - Ufficio <i>Ae/1</i>	
Anno. <i>2013</i>	Classificazione..... <i>P.T.A.</i>
Fascicolo.....	
N. <i>52235</i>	Data <i>1.2. APR. 2013</i>

Ing. Alessandro PIOTTI  
Responsabile Segreteria Tecnico  
Operativa ATO 2  
Via Cesare Pascarella, 31  
00153 ROMA

e, p.c.

Avv. Massimiliano SIENI  
Avvocato Capo  
SEDE

Oggetto: Corte dei Conti Procura Regionale - Del. G.R. n. 936 del 21.12.2006 - Convenzione per la gestione di interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore - ACEA ATO 2 s.p.a - omesso ristoro ATO 3 Rieti - danno erariale - delega istruttoria.

Si trasmette la nota prot. n. V2007/01267/PCC della Procura Regionale della Corte dei Conti relativa alla richiesta atti per omesso ristoro da parte di ACEA Ato 2 s.p.a. nei confronti di ATO 3 di Rieti, con preghiera di voler predisporre una dettagliata ed esaustiva relazione sulla vicenda, da concordare con l'Avvocatura Provinciale, finalizzata ad una positiva risoluzione della controversia per il successivo inoltro, da parte del Commissario Straordinario, alla Procura Regionale in oggetto indicata.

Si segnala l'urgenza di quanto sopra richiesto.

Cordiali saluti

*CA*  
Dott. Luigino CORNACCHIA

Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma  
Telefono 06/6766-2611-2404  
Fax 06/6766-2263  
e-mail: gabinetto.servizio1@provincia.roma.it





*Corte dei Conti*  
*Procura regionale*  
*presso la Sezione giurisdizionale*  
*per il Lazio*

CORTE DEI CONTI



0005786-08/04/2013-PR\_LAZ-T61-P

1

*Roma, 08/1*

00195 - Via A. Baiamonti,

478

19/4/2013

**Al Presidente**  
**ACEA ATO 2 S.p.A.**  
**Piazzale Ostiense, 2**  
**00100 ROMA**

**E, pc. Al Presidente**  
**della Provincia di**  
**00100 ROMA**

**Al Presidente**  
**della Provincia di**  
**02100 RIETI**

**Al Presidente**  
**ATO 2**  
**02100 RIETI**

**Al Garante Regionale**  
**del Servizio Idrico Integrato**  
**presso la Regione Lazio**  
**Via Capitan Bevastro, 108**  
**00100 ROMA**

**Prot. n. V2007/01267/PCC**  
(da citare nella risposta)

**OGGETTO:** Delib. G. R. n. 936 del 21/012/2006 – Convenzione per la gestione di interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore – ACEA ATO 2 S.p.A. – Omesso ristoro ATO 3 di Rieti – Danno erariale – Delega istruttoria.

Ritenuta la necessità di acquisire, ai sensi degli artt. 74, r.d. 1214/1934 e 5, D.L. 453/1993 conv. L. 19/1994, ogni utile elemento istruttorio al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Si invita la S.V. a voler trasmettere dettagliata relazione che (allegando i relativi atti in copia conforme) evidenzi:

A.O.O. Provincia di Roma - Ufficio	
Anno <i>2013</i>	Classificazione <i>PTA</i>
Fascicolo	
N. <i>52081</i>	Data <i>12 APR. 2013</i>

748

- 1) violazione art. 7, L. r. n. 6/96 (mera consultazione preventiva delle Autorità d'ambito interessate e non *"esecutività condizionata all'approvazione da parte delle rispettive conferenze dei Sindaci"*);
- 2) nominativi, dati anagrafici ed attuale residenza di tutti i componenti della *"Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'ATO 2"* dal 2006 ad oggi;
- 3) nominativi, dati anagrafici ed attuale residenza di tutti i legali rappresentanti dell'ATO 2 dal 2006 ad oggi;
- 4) tempestiva e rituale costituzione in mora dei soggetti di cui ai punti 2) e 3) per la somma di € 73.000.000,00;
- 5) dettagliata relazione riguardo i motivi che a tutt'oggi ostano riguardo l'adempimento di quanto previsto in Convenzione.

I destinatari della presente nota istruttoria che leggono per conoscenza vorranno, altresì, far pervenire proprie valutazioni riguardo l'annosa vicenda de qua.

IL VICE PROCURATORE GENERALE

(dott. Domenico PECCERILLO)



MODULARIO  
CC. - 684





# CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE  
PER IL LAZIO  
Via Baiamonti, 25  
00195 Roma

PROVINCIA DI ROMA
10-04-'13
<b>BOLLO D'ARRIVO</b> Via di Sant'Andrea, 22



CORTE  
DEI  
CONTI  
ROMA



||||| |||| |



**All'att. del Vicepresidente Generale della Procura  
Regionale presso la Corte dei Conti del Lazio  
dott. Domenico PECCERILLO**  
Via Baiamonti, 25  
00195 Roma

Prot. **BOZZA**

**Roma, gg marzo 2012**

**OGGETTO: V/2007/01267/PCC – Gestione acquedotto Peschiera-Le Capore – Servizio Idrico Integrato  
– ATO2 e ATO3 – Messa in mora (Nucleo Polizia Tributaria di Rieti Prot. 0565904/11 del  
13/11/2011**

Con riferimento alla messa in mora in oggetto, si fa presente che da parte della Conferenza dei Sindaci dell'A.ATO2 Lazio Centrale Roma, organo le cui decisioni sono vincolanti per ogni adempimento di natura tariffaria o convenzionale, non vi è mai stato alcun atto contrario alla sottoscrizione della convenzione con la A.ATO3 di Rieti riguardante l'interferenza acquedottistica Peschiera-Le Capore.

Senza entrare nel dettaglio dei molteplici rapporti intervenuti nel tempo con l'ATO 3 per la migliore definizione delle procedure si comunica che è comunque previsto che nella prima Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 la cui riunione è di prossima convocazione, , sarà posta all'ordine del giorno, l'approvazione della tariffa con l'inserimento degli oneri previsti da riconoscere ad ATO 3 di Rieti per la Convenzione di interferenza e con comunicazione dell'intervenuto atto di messa in mora di cui in oggetto allo stesso organo.

In sede della prossima Conferenza dovranno quindi essere esaminate conclusivamente le criticità amministrative più volte oggetto di esame dialettico con l'ATO 3 e quindi,nella prospettiva di una positiva risoluzione dell'organo, si potrà procedere all'approvazione della Convenzione di interferenza e, fatto salvo un eventuale passaggio presso la Regione in relazione a integrazioni che siano ritenute necessarie anche in riferimento all'art. 13, comma 1, 2° cpv dello schema di convenzione, e dopo l'analoga approvazione dell'ATO di Rieti , alla sottoscrizione della Convenzione.

Va evidenziato in ogni caso che, indipendentemente dall'attività sopra riportata, l'effettiva operatività della convenzione ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Convenzione stessa è condizionata non solo dalla preventiva approvazione da parte delle Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti degli ATO stipulanti ma anche al “ rinnovo trentennale al Comune di Roma delle concessioni di derivazione delle sorgenti Peschiera e Le Capore”, rinnovo non ancora operativo e del quale non si hanno comunque notizie.

Indipendentemente dall'efficacia della Convenzione all'approvazione da parte della Conferenza della nuova tariffa in relazione agli oneri riconosciuti ad ATO 3 seguirà l'accantonamento delle relative somme.

Tanto si doveva per opportuno aggiornamento e chiarimento.

**Il Presidente della Provincia di Roma  
nella qualità di Responsabile  
del Coordinamento dell'A.ATO2  
Nicola Zingaretti**

---



# STUDIO LEGALE VONA

AVV. GIUSEPPE VONA  
AVV. STEFANO ARTERO  
AVV. DANIELA SCATENA

00196 ROMA - VIA GUGLIELMO CALDERINI, 68  
TEL. 063.232.481 - TELEFAX 063.232.487  
E - m a i l : v o n a l e x @ t i s c a l i . i t

Roma, 28 febbraio 2012

Spettabile  
AUTORITÀ D'AMBITO  
TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO  
CENTRALE  
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA  
c.a. Dr. Ing. ALESSANDRO PIOTTI  
Via Cesare Pascarella, 31  
00153 Roma

**Oggetto:** Parere sulla convenzione tra A.ATO 3 Rieti e A.ATO 2 Roma sulla gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore

In riferimento alla pregiata Vostra del 7 febbraio 2012 con la quale mi avete affidato l'incarico di formulare un parere in ordine alla convenzione tra A.ATO 3 Rieti e A.ATO 2 Roma sulla gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, dopo aver studiato la documentazione inviata e la normativa di riferimento Vi espongo qui di seguito il mio parere motivato e le risposte ai quesiti proposti.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente riassumo quelle che sono le questioni in campo ed il contesto in cui si inseriscono.

Oggetto del parere sono due questioni evidenziate dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'A.ATO 2 Lazio Centrale – Roma al punto 4 let. C dell'Ordine del Giorno della Conferenza dei Sindaci del 5 luglio 2010.



In particolare la Segreteria Tecnica Operativa, al fine di evitare possibili impugnazioni o contestazioni sulla stipula della convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore tra l'A.ATO 3 Rieti e l'A.ATO 2 Roma, ha ritenuto opportuno verificare: *a)* la possibilità di sottoscrivere una convenzione modificata anche marginalmente, rispetto a quella approvata dalla Giunta Regionale; *b)* la legittimità dell'articolo 9 *bis* che prevede che solo il 45% del canone debba utilizzato dall'A.ATO3 per investimenti del S.I.I. o per moderare la tariffa nel proprio ambito.

\*\*\*\*\*

L'articolo 7 della legge regionale del Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996 intitolato *“Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali”* dispone l'adozione di convenzioni obbligatorie per la gestione delle interferenze intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali, in modo particolare riferendosi a quella connessa al sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore del cui **schema acquedottistico deve essere assicurata l'unitarietà gestionale**.

Queste interferenze sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, **gli schemi delle convenzioni obbligatorie** che devono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito stesse.

La Giunta della Regione Lazio, a norma dell'art. 7 della Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n. 6, con delibera n. 936 del 21 dicembre 2006 ha adottato uno schema di convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

Per quel che interessa questo parere si ricorda che la Giunta regionale:

- all'articolo 7 dello schema di convenzione ha fissato i principi in base ai quali regolare tra le Autorità d'Ambito i rapporti relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

- le A.ATO, all'articolo 11, hanno preso atto che **lo schema obbligatorio della convenzione è stato dettato dalla Regione Lazio** la quale, tra l'altro:
  - a) promuove le azioni di carattere regionale ed interregionale per la salvaguardia delle risorse idriche del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
  - b) **delibera, sentita la Consulta Regionale per le risorse idriche, modifiche degli elementi obbligatori della presente Convenzione** anche su richiesta delle parti;
  - c) dirime le controversie tra le Autorità d'Ambito in merito alle modalità di regolazione degli aspetti tecnici o economici comunque nascenti dalla interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

\*\*\*\*\*

L'8 febbraio 2008 i Presidenti della Provincia di Roma e di Rieti e l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma hanno firmato lo schema di convenzione di cui alla Delibera G.R. 936/06 apportando, però, alcune modifiche.

In particolare hanno modificato:

- Il punto 4 dell'art. 8, *“Obblighi delle parti” “4. supportare le attività necessarie alla formalizzazione della concessione di derivazione idrica Peschiera-Capore al Comune di Roma”* è stato così sostituito: *“4. supportare le attività necessarie al ritiro da parte della Provincia di Rieti del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione Acea”*;
- Il secondo punto dell'elenco dell'art. 12, *“Efficacia e durata della convenzione” “- rinnovo trentennale al Comune di Roma delle concessioni di derivazione delle sorgenti Peschiera e Le Capore”*, è stato

*così sostituito: “- ritiro da parte della Provincia di Rieti e da parte di A.ATO3 del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione ad Acea”.*

Questo secondo punto nel testo originario, adottato dalla Giunta regionale, condizionava l'efficacia della convenzione tra A.ATO 3 Rieti e A.ATO 2 Roma:

- a) all'approvazione della stessa da parte delle conferenze dei Sindaci e dei Presidenti;
- b) **al rinnovo trentennale a favore del Comune di Roma della concessione di derivazione dalle sorgenti Peschiera – Le Capore.**

Invece, la modifica concordata tra i Presidenti delle Province di Roma e di Rieti e dall'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma ha condizionato l'efficacia della convenzione alla rinuncia da parte della Provincia di Rieti, anche quale ente responsabile del coordinamento dell'A.ATO 3 Rieti, ad un ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La Provincia di Rieti, infatti, aveva impugnato la nota del 14 aprile 2003 con la quale il direttore del dipartimento del territorio della Regione Lazio comunicava che:

- a) sarebbe stata concessa al Comune di Roma la derivazione per uso umano delle acque delle sorgenti del Peschiera – Le Capore;
- b) le concessioni delle derivazioni delle stesse acque, per uso potabile e di produzione di energia elettrica, in precedenza rilasciate all'ACEA, erano state rinnovate, nonostante l'opposizione della Provincia di Rieti stessa fondata sul rilievo che vi era un deficit di risorse idriche necessarie per soddisfare i bisogni del proprio territorio;
- c) la domanda di concessione della provincia di Rieti non era stata ammessa ad istruttoria in quanto incompatibile con la concessione già rilasciata al Comune di Roma.

Questo ricorso è stato deciso dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 1 ottobre/12 novembre 2008 n.178 che ha rigettato tutte le domande.

Avverso questa sentenza la Provincia di Rieti ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Anche questo ricorso è stato rigettato a Sezioni Unite con la sentenza n. 19512 del 14 settembre 2010.

\*\*\*\*\*

Sintetizzati così i principali fatti relativi alla convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore tra l'A.ATO 3 Rieti e l'A.ATO 2 Roma sono pronto a rendere il parere richiesto.

Ritengo, innanzitutto, che la questione possa essere delimitata individuando quale sia il soggetto legittimato a determinare il contenuto della convenzione obbligatoria che dovrà essere sottoscritta dalle A.ATO. La risposta a questa domanda consente di trovare la soluzione ai quesiti formulati dalla Segreteria Tecnica Operativa.

Come esaminato **la competenza** a predisporre lo schema obbligatorio di convenzione **spetta alla Giunta Regionale**, sentite le A.ATO competenti.

Nel caso specifico ed ai sensi dell'art. 7 L.R. legge Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996, la Giunta Regionale, nella redazione dello schema di convenzione, deve tenere espressamente conto della necessità di assicurare l'unitarietà gestionale del complesso acquedottistico Peschiera - Le Capore.

*Ratio* della norma (comune alla disciplina generale in materia di acque) è garantire una gestione integrata del servizio idrico al fine di migliorare il livello del servizio, sia in termini di efficienza ed efficacia, sia in termini di economicità delle prestazioni fornite ai cittadini, attribuendo rilevanza collettiva alla risorsa idrica e subordinandone l'utilizzazione a criteri di solidarietà e salvaguardia del bene ambientale.

Nel rispetto di questa disposizione normativa e dei suoi principi ispiratori la Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 936 del 21 dicembre 2006 ha adottato lo schema di convenzione.

Successivamente, i Presidenti delle Province interessate hanno concordato delle modifiche allo schema di convenzione da sottoscrivere, previa approvazione delle rispettive Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti.

Queste modifiche, per quanto detto e nel rispetto del dettato normativo, **possono essere recepite** nella schema di convenzione **solo dopo un espresso provvedimento della Giunta Regionale.**

Peraltro, rilevo:

- a) che la condizione concordata dai Presidenti della Provincia non è più attuale, essendo stati respinti tutti i ricorsi della Provincia di Rieti;
- b) che la condizione originariamente prevista rispondeva alla logica sottesa alla L. Regionale 6/1996 circa la necessità di assicurare l'unitarietà gestionale del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- c) l'eventuale modifica di quanto previsto all'articolo 9 *bis* deve necessariamente passare attraverso una condivisione con A.ATO 3 Rieti, e, quindi, attraverso la modifica dello schema di convenzione da parte della Giunta Regionale. Peraltro, nella determinazione dell'importo e della sua effettiva destinazione si dovrà tenere conto dei criteri e dei principi alla base tanto della normativa nazionale che regionale in materia e, in particolare, dell'efficienza ed efficacia dell'intero sistema, dell'economicità delle prestazioni fornite ai cittadini; della rilevanza collettiva della risorsa idrica e, infine, della necessità di subordinare l'utilizzazione della risorsa stessa a criteri di solidarietà e salvaguardia del bene ambientale.

Un'ultima considerazione: lo schema di convenzione prevede, all'articolo 13, i modi ed i termini secondo cui la stessa può essere modificata una volta sottoscritta,




pur non indicando espressamente cosa si debba intendere o quali siano gli elementi obbligatori (riservati, quindi, alla competenza della Giunta Regionale) da quelli a cura delle parti. Nel caso in esame, invece, le modifiche riguardano lo schema di convenzione da sottoscrivere e, quindi, eventuali modifiche non possono che avvenire attraverso la modifica dello schema stesso da parte della Giunta Regionale.

\*\*\*\*\*

Tanto dovevo riferire in esecuzione dell'incarico ricevuto, resto comunque a disposizione per quant'altro possa occorrere e per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ed approfondimento.

RingraziandoVi per la fiducia accordata, invio i miei migliori saluti.

**Avv. Giuseppe Vona**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Vona', written over the printed name.



Roma, 14 settembre 2012

Spett.le

Autorità ATO 2


Via Cesare Pascarella, 31

00153 Roma

**Oggetto:** parere concernente l'esame e la valutazione del ricorso proposto dalla Provincia di Rieti dinanzi al Tar del Lazio.

### 1. Richiesta del parere

La Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità ATO 2 mi chiede una valutazione sull'azione proposta dalla Provincia di Rieti, anche nella sua qualità di Ente responsabile dell'ATO 3 Lazio Centrale Rieti (d'ora in poi "*ATO 3 Rieti*"), con l'impugnazione dinanzi al Tar del Lazio della delibera n. 1/2012 del 17 aprile 2012 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO 2 Roma (d'ora in poi "*ATO 2 Roma*"), del suo allegato G, recante "*Aggiornamento dello schema di convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico del Peschiera – Capore*" e del processo verbale della seduta del 17 aprile 2012.



## 2. Svolgimento dei fatti oggetto di causa

L'azione della Provincia di Rieti si inserisce nell'ambito della regolamentazione delle interferenze, relative ai servizi idrici integrati, intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno delle Regioni.

L'art. 7 della L.R. Lazio n. 6/1996 attribuisce alla Giunta Regionale la competenza alla disciplina delle suddette interferenze mediante l'adozione degli schemi di convenzioni che devono essere stipulati tra le autorità d'ambito interessate.

In attuazione della suddetta disposizione, la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 21.12.2006 ha adottato lo schema di *"Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore"*, finalizzato a disciplinare l'assetto dei rapporti tra le due Autorità d'Ambito interessate.

Tale schema, come evidenziato nel ricorso della Provincia di Rieti, disciplinava tra gli aspetti di maggiore importanza:

- il rinnovo delle concessioni di derivazione per la captazione e l'utilizzo delle risorse idriche di cui al sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, scadute dal 26.10.1996;
- la definizione degli importi che ATO 2 Roma avrebbe dovuto corrispondere all'ATO 3 Rieti per lo sfruttamento delle risorse idriche del suddetto sistema acquedottistico, importi che venivano determinati:

PK

- con riferimento al periodo decorrente dall'1.01.2006 in Euro 8.000.000,00 (oltre eventuale IVA) l'anno, da intendersi quale ammontare fisso e onnicomprensivo;
- con riferimento al periodo 01.01.2003 - 31.12.2005, in Euro 25.000.000,00 (oltre eventuale IVA), quali oneri forfettariamente definiti.

Il ricorso della Provincia di Rieti contesta che mentre la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 3 Rieti, con decisione n. 5 del 22.12.2006, ha approvato lo schema di Convenzione di interferenza, diversamente l'ATO 2 Roma non ha mai approvato lo schema di Convenzione di interferenza.

Il ricorso richiama i vari inviti e solleciti inviati, nonché gli incontri tenutisi, sostenendo che l'ATO 2 Roma e la Provincia di Roma, quale ente responsabile del coordinamento di quest'ultimo, abbiano tenuto un comportamento inerte fino alla approvazione degli atti di cui alla Conferenza dei Servizi del 17 aprile 2012 impugnati con il ricorso in esame.

Gli atti vengono censurati per i seguenti motivi di diritto:

- I. Violazione dell'art. 7 della Legge della Regione Lazio n. 6/1996 e del dovere/obbligo di stipula della convenzione di interferenza da esso previsto.

Sostiene la Provincia di Rieti che la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Roma, apportando modifiche sostanziali alla bozza di Convenzione deliberata anni fa dalla Regione Lazio, abbia violato la normativa sopra richiamata che impone alle Autorità d'Ambito di addivenire alla stipulazione della convenzione, come deliberata dalla Regione, senza

pl

poter rinegoziare il contenuto dello schema una volta che lo stesso, *“sentite le Autorità d'Ambito interessate”* (art. 7 della legge regionale n. 6/1996) sia stato adottato dall'amministrazione regionale.

In ogni caso, tale comportamento manifesterebbe una volontà elusiva dell'obbligo di addivenire alla stipulazione della convenzione di interferenza o quanto meno di procrastinarne nel tempo la definizione.

II. Violazione dei principi di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni di buona fede ed eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

La Provincia di Rieti sostiene che gli atti impugnati violino il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, atteso che, peraltro, a seguito di un recente incontro tra le parti (del 23 febbraio 2012), il Presidente della Provincia di Rieti aveva dato la propria disponibilità di massima a rivedere, in senso più favorevole all'ATO 2 Roma, le modalità di pagamento degli importi economici previsti dallo schema di convenzione.

Malgrado ciò, sostiene la ricorrente, l'ATO 2 Roma ha approvato un testo negoziale difforme da quello su cui ha manifestato disponibilità la Provincia di Rieti.

Tale comportamento violerebbe anche il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 del codice civile.

Infine, la Provincia di Rieti ravvisa, negli atti impugnati, il vizio dell'eccesso di potere perché le premesse della delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Roma lascerebbero intendere che

le modifiche apportate alla convenzione sarebbero state concordate tra le parti, mentre ciò non corrisponde alla realtà.

### **3. Considerazioni sul ricorso.**

Il ricorso della Provincia di Rieti sembra basarsi su una ricostruzione parziale dei fatti e dei contenuti degli atti rilevanti.

Esaminando la documentazione inviata, si rileva, a completamento di quanto rappresentato nel ricorso, che:

- il testo di cui alla delibera della Regione n. 936/2006 condizionava l'operatività della convenzione, oltre che alla sua approvazione da parte delle rispettive Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti, anche al "*rinnovo trentennale al Comune di Roma delle concessioni di derivazione dalle sorgenti Peschiera e Le Capore*" (art. 12) prevedendo, a tal fine, un preciso obbligo della Provincia di Rieti di supportare le attività necessarie alla formalizzazione della concessione di derivazione idrica Peschiera – Capore al Comune di Roma (art. 8, punto 4);
- tale rinnovo, costituente condizione di operatività della convenzione, non è mai intervenuto;
- anche in ragione della difficoltà ad ottenere l'assolvimento di tale condizione, i Presidenti delle Province di Roma e Rieti, insieme all'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, hanno convenuto, in data 8 febbraio 2008, delle modifiche da apportare allo schema di convenzione di cui alla delibera regionale;

- le modifiche concordate hanno riguardato proprio la questione ora evidenziata della concessione di derivazione idrica Peschiera – Capore in capo al Comune di Roma trasformata, sia nella condizione sospensiva che nell’obbligo della Provincia di Rieti, da acquisizione della concessione in capo al Comune a ritiro del ricorso proposto dalla stessa Provincia avverso il rinnovo della concessione di derivazione ad Acea;
- la condizione in questione non è stata rispettata, né è stata approvata dalla Regione come modifica al testo da essa deliberato, ed ha perso di significato, in quanto la Provincia di Rieti non ha poi rinunciato ai suoi ricorsi contro l’assegnazione della concessione di derivazione idrica Peschiera – Capore, ricorsi che sono stati respinti;
- in data 25 gennaio 2012, le parti si sono incontrate nuovamente e il promemoria inviato dalla Provincia di Rieti riferisce testualmente che il suo Presidente *“alla luce della futura soppressione delle Province, ravvisa l’esigenza di rivedere i destinatari delle somme riconosciute da ATO 2 Roma e ATO 3 Rieti e dichiara la propria disponibilità ad una revisione dell’accordo di interferenza sia in ordine alle modalità di pagamento delle somme pregresse, sia prevedendo la possibilità che le somme incassate da ATO 3 siano destinate a finalità ambientali”*, precisando inoltre che *“la Convenzione, così modificata e resa attuabile, dovrà essere approvata dai due Ambiti e, successivamente, inviata alla Regione Lazio per la relativa modifica della delibera di giunta regionale n. 936*





*del 21.12.2006 e solo successivamente si provvederà alla sottoscrizione da parte dei Presidenti Coordinatori degli ambiti”;*

- infine, ancora in data 3 aprile 2012, l'ATO 3 Rieti proponeva alcune modifiche rispetto al testo *“elaborato congiuntamente a seguito dell'incontro del 25 gennaio u.s.”* ritenendo, tra l'altro, che *“l'efficacia della convenzione in oggetto, obbligatoria ai sensi di legge, non debba essere condizionata al rilascio della concessione di derivazione di Peschiera – Le Capore in quanto ciò potrebbe comportare ulteriori ritardi nell'attuazione della stessa con grave danno per i nostri territori. Tale materia, infatti, oltre ad essere da sempre molto dibattuta è, oggi, ancor più complessa anche alla luce della Sentenza del T.S AA.PP. n. 178/2008 e della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19512/2010, e comunque di competenza di un soggetto terzo e pertanto non nella disponibilità né dell'ATO 3 Rieti né della Provincia di Rieti”*.

Tanto esposto, possono affrontarsi le due questioni principali sottese al ricorso.

### **3.1. L'asserita inerzia o comportamento inadempiente di ATO 2 Roma**

La contestazione, ampiamente sostenuta nel ricorso, di un comportamento ostruzionistico ed inadempiente dell'ATO 2 Roma sembra essere smentito dalle illustrate circostanze, facilmente documentabili nel giudizio dinanzi al Tar Lazio.

Come visto, rileva innanzitutto che la convenzione, nel testo deliberato dalla Regione Lazio e invocato dalla Provincia, non avrebbe potuto essere operativo ed efficace, stante la condizione sospensiva, mai verificatasi, relativa al *“rinnovo trentennale al Comune di Roma delle concessioni di derivazione dalle sorgenti Peschiera e Le Capore”* (art. 12), cui era connesso un obbligo di supporto e cooperazione dell'ATO 3 Rieti.

Infatti, tale testo è stato oggetto, nel 2008, di una modifica concordata tra i Presidenti delle Province di Roma e di Rieti riguardante proprio l'assegnazione della richiamata concessione di derivazione.

La contestazione di una mancata tempestiva approvazione della convenzione da parte di ATO 2 Roma appare pertanto un pretesto.

La stessa Provincia di Rieti, peraltro, non sembra essersi mossa in coerenza con i principi di correttezza e buona fede oggi invocati nel ricorso.

Infatti, seppure la convenzione non era ancora vincolante, essa, secondo quanto emerge dagli atti, ha comunque proseguito nell'azione giudiziaria avverso l'affidamento della concessione, mentre, con il nuovo testo convenzionale, si era impegnata a rinunciare a tale azione.

Ma vi è di più.

In ordine al comportamento complessivo delle parti, non può non rilevarsi che la ineseguibilità della convenzione, nel suo testo originario, è stata espressamente riconosciuta dalla stessa Provincia di Rieti la quale, negli incontri avuti con ATO 2 Roma e nelle conseguenti citate note del 23 febbraio 2012 e 3 aprile 2012, ha

condiviso la necessità di apportare delle modifiche alla convenzione per renderla eseguibile (*“la Convenzione, così modificata e resa attuabile”* recita la prima delle due note, mentre la seconda, come visto, chiede ancora di eliminare la condizione legata al rilascio della concessione di derivazione di Peschiera – Le Capore al fine di rendere attuabile l’accordo).

Da questo punto di vista, sembra quindi adeguatamente difendibile il comportamento di ATO 2 Roma.

### **3.2 La decisione di adottare in Conferenza dei Sindaci un testo diverso da quello approvato dalla Regione Lazio.**

La Provincia di Rieti, come visto, rispetto al testo di convenzione approvato con delibera 1/2012 dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, lamenta nel ricorso che:

- a) la Conferenza non avrebbe potuto modificare il testo approvato dalla Regione;
- b) il testo approvato è difforme da quello su cui la Provincia di Rieti aveva manifestato la sua disponibilità.

Ebbene, i due profili sembrano innanzitutto in contraddizione tra loro e con il comportamento della stessa Provincia ricorrente.

Se il testo approvato dalla Regione è immodificabile, non si comprende perché la Provincia di Rieti ha condiviso con ATO 2 Roma un percorso di revisione di quel testo.

In realtà, come si evince chiaramente dal verbale della Conferenza, ATO 2 Roma non ha inteso minimamente modificare “a valle” l’atto approvato dalla Regione.

La volontà è stata – sulla base della valutazione, condivisa tra le due Autorità d'Ambito, della inattuabilità della convenzione deliberata dalla Regione – quella di elaborare un nuovo testo comune ed attuabile, da sottoporre nuovamente all'approvazione della Regione. Ciò viene esplicitato molto chiaramente nella discussione a verbale, peraltro alla presenza fattiva dell'Assessore regionale all'Ambiente, il quale ha affermato *“la definizione è quella che viene proposta oggi e cioè di rivedere una volta ancora ma in maniera definitiva la valutazione del quantum e la chiusura di questa vicenda legata all'interferenza d'ambito, la Regione è assolutamente disponibile anche a farlo in maniera veloce”*.

L'altra questione, prettamente di merito, sollevata dalla Provincia di Rieti, è che il testo approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia di ATO 2 Roma è difforme da quello su cui l'ATO 3 Rieti aveva manifestato la sua disponibilità.

Il rilievo si presta ad una eccezione di inammissibilità.

Il Giudice amministrativo, pur assumendo che lo stesso abbia in materia giurisdizione esclusiva, non può sindacare il merito delle clausole convenzionali.

In ordine poi alla fondatezza o meno della censura – pur non avendosi elementi per verificare se essa corrisponda o meno al reale svolgimento dei fatti – non può non rilevarsi innanzitutto che la Provincia ricorrente non fornisce un minimo principio di prova a supporto della censura.

Mentre, dall'altro lato, gli atti sopracitati danno comunque atto dello svolgimento di incontri e negoziazioni.

Ma, soprattutto, la questione appare alquanto irrilevante.

Una volta chiarito l'iter procedimentale che l'ATO 2 Roma ha voluto ri-avviare, per superare il pluriennale stallo in cui versa la questione, le parti, in uno spirito di reciproca collaborazione, dovranno trovare l'intesa su un testo condiviso.

Da questo punto di vista, l'approvazione intervenuta con la delibera 1/2012 deve essere vista come il punto di partenza, tenendo conto - entrambe le parti - che la Conferenza è un organo assembleare in cui emergono una serie di richieste da ricondurre necessariamente ad unità. Ciò non toglie, tuttavia, che sussiste un obbligo di ciascuna delle due Autorità d'Ambito di attivarsi l'una nei confronti dell'altra per ricercare, in osservanza ai principi di correttezza e buona fede, un testo condiviso.

#### **4. Conclusioni.**

L'iniziativa della Provincia di Rieti, di impugnazione, senza neppure richiesta cautelare, della delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 Roma appare soprattutto un'azione cautelativa, volta a non rendere inoppugnabile una decisione che non condivide pienamente.

Nel merito del ricorso, può rilevarsi che:

- la convenzione originaria, approvata dalla Regione, era inattuabile (ed infatti fin dal 2008 i Presidenti delle due Province avevano concordato una necessaria modifica);



- tale valutazione è stata nuovamente condivisa dalla stessa Provincia di Rieti che ha di recente fattivamente collaborato ad un negoziato per la individuazione di un nuovo testo;
- non può dirsi che vi sia stata inerzia o comportamento inadempiente di ATO 2 Roma;
- l'intervenuta approvazione da parte della Conferenza dell'ATO 2 Roma non intende violare le competenze della Regione in materia ed il giusto procedimento, ma solo far ripartire l'iter di approvazione della convenzione che dovrà necessariamente, una volta condiviso tra i due ATO, essere sottoposto alla Regione.

Ciò tuttavia non legittima che non si dia corso alle legittime aspettative della Provincia di Rieti di vedere definita, dopo molti anni, l'interferenza tra i due ambiti.

Il che comporta che entrambe le parti riprendano, su un piano di correttezza e buona fede, le negoziazioni e le portino a conclusione nel più breve termine possibile.

\* \* \* \*

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Avv. Marcello Cardi



**CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE**

**Delibera n. BOZZA conv ATO2 ATO3**

**OGGETTO:** Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema  
acquedottistico Pechiera – Capore tra l'ATO 3 Rieti e l'ATO 2 Roma

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data **gg mese 2013** presso la sede della Provincia di Roma

**PREMESSO**

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma si è occupata a più riprese della problematica oggetto della presente Delibera (Delibera del 5 dicembre 2008 n. 7/08, comunicazioni alla Conferenza del 5 luglio 2010, Delibera del 17 aprile 2012 n. 1/12 e **Conferenza dei Sindaci del gg aprile 2013**);

CHE La Giunta della Regione Lazio con Delibera del 21 dicembre 2006 n. 936 ha adottato uno schema di convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore;

CHE lo schema di convenzione a suo tempo approvato dalla Giunta aveva ed ha dei punti critici che ne hanno ostacolato la sottoscrizione:

- l'entità dei canoni da pagare all'ATO di Rieti;
- la mancanza di una disposizione che preveda il pagamento del canone da parte di ACEA ATO 2 solo dopo il suo riconoscimento nella tariffa del S.I.I.;
- la subordinazione dell'efficacia della convenzione al rilascio della concessione di derivazione di acqua delle sorgenti del Peschiera (art. 12 dello schema di Convenzione) in fase di rinnovo ormai da più di dieci anni;
- la legittimità dell'articolo 9-bis che prevede che solo il 45% del canone sia utilizzato dall'ATO3 per investimenti del S.I.I. o per moderare la tariffa nel proprio ambito;

CHE la Conferenza dei Sindaci ha comunque deciso di adottare lo schema di convenzione di cui alla deliberazione di G.R. 936/2006 e di rimandare ad un momento successivo l'esame delle criticità connesse a quanto oggi contenuto nella convenzione;

**DELIBERA**

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI adottare con il presente atto lo schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2006 n. 936.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

**ALLEGATI:**

- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 936 del 21 dicembre 2006 - "L.R. 22 Gennaio 1996, n. 6 - art. 7 'Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore'. Approvazione dello schema di Convenzione".

**il verbalizzante**

**dott. ing. Alessandro Piotti**